



Ufficio Tecnico

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 204
del 04/06/2020**

Affidamento incarico per la verifica degli impianti di messa a terra. Assunzione impegni di spesa.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 3 in data 30 gennaio 2020 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, vigilanza, commercio su aree pubbliche;
- con deliberazione consiliare n. 37 in data 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 7 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022;

Richiamato il D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001 che sancisce l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici presenti negli edifici;

Ricordato che gli impianti da verificare, per scadenza biennale, sono collocati presso i seguenti fabbricati:

- Palazzo Municipale;
- Locali ex aula danza;
- Magazzino Via Renato Calzi;
- Scuola dell'Infanzia – Asilo Nido;
- Scuola Primaria;
- Scuola Secondaria di 1° grado;

Dato atto che, al fine di procedere all'affidamento di cui trattasi, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dei servizi dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici e urbanistica;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma.2 *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e /o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016: *art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; " art.32 c.14."Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";*

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."*

Vista, inoltre, la recente sentenza del Tar Molise, sezione I, n. 533 del 12.09.2018 che, entrando nel merito delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, ha stabilito che detti affidamenti integrano una procedura "ultra-semplificata" in cui la speditezza dell'acquisizione prevale sul rigore formalistico classico della procedura a evidenza pubblica, con la conseguenza di rendere non necessario il preventivo confronto tra offerte;

Interpellata a tal fine la ditta OCERT SRL – Organismo Certificazioni Tecniche – con sede in Torino Via Spalato n. 65/B, la quale, con preventivo del 18/02/2020 pervenuto in pari data al protocollo comunale n. 1711, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di verifica degli impianti di cui trattasi per l'importo complessivo, aggiornato al nuovo tariffario ministeriale del 31/12/2019, di € 1.262,20 IVA inclusa, comprensivo di quota INAIL 5% (fuori campo IVA) e del rimborso spese viaggio;

Valutata la congruità del prezzo proposto e ravvisata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto del servizio offerto dalla ditta sopraindicata la quale, oltre a conoscere la tipologia ed ubicazione degli impianti di messa a terra comunali, offre le opportune garanzie di serietà, professionalità e attrezzature tecniche;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall' art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145, il quale prevede che gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 5.000,00 possono essere effettuati anche in deroga all'obbligo di fare ricorso ai mercati elettronici;

Ritenuto adottare provvedimenti in merito;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta OCERT s.r.l., Via Spalato n. 65/B, Torino, l'incarico per la verifica degli impianti di messa a terra degli impianti elettrici dei fabbricati comunali, per una spesa complessiva di € 1.262,20;
3. di fare fronte alla spesa di € 1.262,20 mediante imputazione secondo il seguente prospetto:

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Importo
01	05	1	10430 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Manutenzioni"	355,45
04	01	1	10850 "Gestione della Scuola dell'Infanzia – Manutenzioni e riparazioni"	120,90
12	01	1	11536 "Gestione Asilo Nido – Manutenzioni e riparazioni"	120,90
04	02	1	10950 "Gestione della Scuola Primaria – Manutenzioni e riparazioni"	302,25
04	02	1	10990 "Gestione della Scuola Secondaria di Primo grado – Manutenzioni e riparazioni"	362,70

4. di dare atto che la spesa è esigibile, per i relativi importi sopraindicati, entro l'esercizio di riferimento 2020;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali:
 - a) Il fine del contratto è l'applicazione del D.P.R. n. 462 del 22 ottobre 2001;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico per la verifica degli impianti di messa a terra alla ditta OCERT SRL;
 - c) la scelta della ditta è stata effettuata mediante affidamento diretto;
 - d) la forma del contratto è l'emissione di un buono d'ordine firmato per accettazione dalla ditta affidataria;
6. di dare altresì atto che:
 - a) È stata verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INAIL_20283648 valido sino al 08/06/2020;
 - b) il codice CIG del suddetto intervento è il seguente: Z4D2C82C5E;
 - c) il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora il fornitore non assolvere gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
7. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
8. di dare altresì atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare infine atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Perosa Argentina, reperibile all'indirizzo web http://www.comune.perosaargentina.to.it/images/stories/Amministrazione_Trasparente/CODICE_DI_COMPORTEMENTO.pdf

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.